LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1888

ora che la parte da cedersi per il pascolo non fosse soggetta a vincolo forestale.

Su questa parte, perdoni l'onorevole ministro, non mi ha dato alcuna risposta, quindi non posso dire se debbo o no dichiararmi sodisfatto, poichè nè Ministero, nè Commissione hanno avuto la cortesia di accennare a questa proposta.

Dunque io domando all'onorevole ministro se crede utile ed opportuno di fare quest'aggiunta, cioè che la parte da cedersi a beneficio degli utenti le servitù debba dichiararsi non soggetta al vincolo forestale.

L'altra proposta che io aveva fatto e della quale sarà forse meglio parlare all'articolo 9, era intesa a stabilire che della Commissione degli arbitri facesse parte anche l'ispettore forestale, il quale è in grado di dare tutti gli schiarimenti opportuni, per mettere in armonia la legge forestale, con quella ora in discussione.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Certo non vi è alcuno più di me interessato ad eseguire ed a far bene eseguire la legge forestale, ma mi oppongo fin da ora all'intrusione nella Giunta degli arbitri di un ispettore forestale, e mi oppongo per la semplice ragione che ciò altera la natura della legge.

La legge forestale continuerà ad essere eseguita com'è, giusta quanto ho dichiarato prima.

Riguardo ai vincoli osservo che l'articolo 3º dice che il proprietario, il quale, in forza dell'articolo 2º, già votato, deve affrancare il suo terreno, lo può fare cedendo una parte di esso equivalente al diritto, che rimane abolito. Se il fondo era soggetto a vincoli forestali, continuerà ad esserlo; se non lo era, potrà esserlo secondo le norme della legge forestale.

Se era vincolato e si vuole svincolarlo, la legge forestale determina il da fare.

Ad ogni modo, la questione del vincolo forestale è tutta diversa dall'affranco; la legge forestale, ripeto, resta in vigore; è abrogata solamente nella parte contemplata da questa legge, cioè nel metodo di affrancazione, e nelle altre modalità dalle quali è costituito il progetto in esame.

Lo prego quindi di non insistere a parlare di svincolo o vincolo, o di ispettori forestali, perchè, ripeto, faremmo un'altra legge, diversa da quella che intendiamo fare con questo progetto; e ciò non credo sia negl' intendimenti dell'onorevole Franceschini.

Presidente. Onorevole Franceschini?
Franceschini. Non aggiungo altre osservazioni,

ma mi riservo il diritto di parlare sull'ultimo articolo, per vedere se sia o no necessario di abrogare espressamente le leggi anteriori a quella ora in discussione.

Presidente. Onorevole ministro, Ella ha accettato la modificazione proposta al principio dell'artitolo terzo: invece che "quando la servitù , dovrà dirsi "quando le servitù.,

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Precisamente.

Franceschini. Perdoni, onorevole presidente. C'è un'altra correzione da fare. Bisogna dire dalle servitù e non dalla servitù alla sesta linea dell'articolo medesimo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Certamente.

Presidente. Rileggo l'articolo terzo così modificato:

"Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso, o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzi. Ho chiesto di parlare per una spiegazione che mi par necessaria a schiarimento dell'articolo in discussione ed è questa: dopo le parole "abbia un valore eguale a quello che giudichi competere, ecc., parmi dovrebbe dirsi "valore eguale al tasso del 100 per 5 a quello che si giudichi, ecc.

Voce. E perchè?

Luzi. Sì, perchè se con tutto questo ci sono delle questioni col catasto, vedrete cosa non succederà da qui in avanti; io ve lo dico: bisogna correggere.

Zucconi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zucconi, relatore. La disposizione dell'articolo 3 è una disposizione generica. In seguito, dagli articoli 6 e seguenti, con disposizioni speciali sono determinati il modo e le condizioni. Parmi quindi che l'onorevole Luzi possa aver la pazienza di rimandare il suo emendamento, che può anche aver qualche ragione di essere, all'articolo 6 e seguenti.